

30 settembre 2009

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1739) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1739, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Aderenti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Aderenti.

ADERENTI, relatrice. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata dalla Conferenza generale UNESCO il 2 novembre 2001. Tale Convenzione si è resa necessaria per ribadire l'importanza del patrimonio culturale subacqueo in quanto elemento importante della storia dei popoli e delle Nazioni. È convinzione condivisa che la collettività abbia diritto di beneficiare dei vantaggi educativi e ricreativi di un accesso responsabile e rispettoso del patrimonio subacqueo *in situ*.

Vi è la consapevolezza che interventi non autorizzati sul patrimonio culturale subacqueo, possano costituire una minaccia per quest'ultimo e nel contempo ne favoriscano il crescente ed inopportuno sfruttamento commerciale. Si ritiene che la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni internazionali, le istituzioni scientifiche, gli archeologi, i sommozzatori, le altre parti interessate ed il pubblico in generale, sia indispensabile per la protezione del patrimonio storico e culturale subacqueo.

La Convenzione è uno strumento internazionale in grado di garantire la tutela dei beni culturali sommersi al di fuori della possibile zona di giurisdizione archeologica degli Stati costieri, colmando così le lacune ereditate dalla Convenzione delle Nazioni Unite (UNCLOS) sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia nel 1994. La Convenzione rappresenta un ragionevole compromesso tra le posizioni degli Stati, come l'Italia, che avrebbero voluto un'incondizionata estensione dei diritti dello Stato costiero sul patrimonio culturale situato sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, e quelle degli Stati, tra i quali gli Stati Uniti d'America, che non erano disposti ad accettare la proposta indicata. Infine, si ricorda che la Convenzione in oggetto è entrata in vigore il 2 gennaio 2009.

Entrando nel merito della Convenzione, essa definisce e delimita il concetto di patrimonio culturale subacqueo, includendo siti, strutture, edifici, resti umani, navi affondate ed il loro carico, oggetti preistorici. Con altrettanta chiarezza esclude dal concetto di patrimonio culturale subacqueo gli oleodotti, i cavi posizionati sui fondali marini ed altri impianti. La Convenzione definisce l'obbligo per le Parti di preservare il patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità e di adottare misure conseguenti e coerenti all'obbligo; indica prioritaria la conservazione *in situ* del patrimonio culturale prima di autorizzare o di intraprendere qualsiasi intervento su di esso; vieta lo sfruttamento a fini commerciali dello stesso; prevede un'attenta vigilanza degli Stati membri sul rispetto dei resti umani sommersi.

Essa mette in evidenza gli aspetti integrativi della Convenzione stessa rispetto alla citata Convenzione delle Nazioni Unite UNCLOS, precisando che le Parti possono autorizzare interventi sul patrimonio culturale subacqueo nella loro zona contigua, che non può estendersi oltre le 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale. Non vengono quindi pregiudicati i diritti, la giurisdizione e i doveri derivanti agli Stati dal diritto internazionale e dalla loro adesione alla Convenzione ONU sul diritto del mare.

La Convenzione disciplina altresì l'uso dei due istituti di diritto marittimo, denominati *salvage law* e *law of finds*, non applicabili ad alcuna attività relativa al recupero di beni culturali, salvo che non vi sia una specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti. Definisce la possibilità per gli Stati parte di stipulare accordi bilaterali, regionali e multilaterali e di sviluppare quelli già esistenti e norma il diritto esclusivo del singolo Stato a regolare il patrimonio culturale sommerso nelle acque interne, degli arcipelaghi e del mare territoriale. La Convenzione indica inoltre che la gestione e la tutela del patrimonio culturale subacqueo che giace nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale siano di pertinenza degli Stati cui pertengono le aree e sancisce che la tutela del patrimonio culturale subacqueo nell'area internazionale sia in carico a tutti gli Stati parte,

anche conformemente a quanto disposto dall'articolo 149 della Convenzione ONU sul diritto del mare.

La Convenzione definisce altresì le attività di cooperazione internazionale nelle operazioni di protezione del patrimonio culturale subacqueo, con riguardo ai settori dello studio, della ricerca e della conservazione, nonché dell'attività divulgativa; offre inoltre indicazioni circa la formazione in archeologia subacquea e le tecniche di conservazione del patrimonio culturale. Essa, infine, prevede l'istituzione o il rafforzamento di autorità nazionali competenti per la protezione del patrimonio culturale, che saranno responsabili della sua inventariazione, dell'effettiva protezione, della conservazione e della sua valorizzazione.

Il disegno di legge n. 1739 chiede l'autorizzazione alla ratifica di questa Convenzione. L'articolato del disegno di legge prevede che i compiti di tutela, inventariazione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo siano affidati al Ministero per i beni e le attività culturali e che, per le navi di Stato o da guerra, le operazioni siano condotte in cooperazione con il Ministero della difesa. Esso fa inoltre riferimento all'allegato alla Convenzione che contiene 36 regole costituite da disposizioni pratiche molto dettagliate, riguardanti le attività dirette alla tutela del patrimonio culturale subacqueo. Tali regole, largamente riconosciute ed applicate, sono diventate un punto di riferimento nel campo degli scavi e dell'archeologia subacquea e il loro inserimento nella Convenzione e nella ratifica viene ritenuto una fondamentale acquisizione.

Il disegno di legge prevede inoltre il caso in cui la zona compresa tra le 12 e le 24 miglia nautiche si sovrapponga con analoga zona di un altro Stato con il quale non sia ancora attivo un accordo di delimitazione e dispone che gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa 12 miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale (la cosiddetta zona contigua) siano tutelati ai sensi delle «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», allegate alla Convenzione e già recepite dall'articolo 94 del decreto-legge 22 gennaio 2004, n. 42. L'articolato definisce poi la disciplina dei ritrovamenti nelle zone di protezione ecologica e contiene norme dettagliate riguardanti le denunce di ritrovamento e le richieste di autorizzazione. In particolare, esso ribadisce che i ritrovamenti effettuati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane debbano essere dichiarate all'Autorità marittima entro 3 giorni e che l'autorizzazione all'intervento sia invece rilasciata o negata dal Ministero dei beni e delle attività culturali, cui vanno indirizzate le denunce e le richieste da parte dell'Autorità marittima. Si ritiene opportuno che anche il Ministero degli affari esteri debba esserne informato.

Il disegno di legge prevede inoltre che i ritrovamenti nell'area internazionale dei fondi marini e nel relativo sottosuolo o l'impegno a procedere ad interventi su tale patrimonio debbano essere denunciati al Ministero degli affari esteri, che è tenuto a trasmettere la denuncia al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al Ministero della difesa se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra.

Ribadisce la volontà di assegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali del ruolo di autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica in esame, tenuto conto che la Conferenza degli Stati parte si riunirà almeno una volta ogni due anni a Parigi presso la sede dell'UNESCO, identifica quali oneri 6.330 euro per ogni biennio; nell'ipotesi che anche il Consiglio tecnico si riunisca in concomitanza con la Conferenza delle Parti, identifica 7.125 euro di oneri, sempre biennali.

Il provvedimento è corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione e di un'analisi tecnico-normativa, che forniscono un'ampia e dettagliata analisi del quadro normativo nel quale il provvedimento si inserisce senza problemi di incompatibilità alcuna. Infine, dispone l'entrata in vigore della ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge che andiamo a discutere è già stato approvato dalla Camera il 29 luglio 2009, dopo un'attenta discussione presso le Commissioni III e VII; è stato altresì oggetto di attenzione presso le competenti Commissioni di questo ramo del Parlamento, ottenendo quindi il via libera all'approvazione definitiva in Aula. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, per il Gruppo dell'Italia dei Valori preannuncio il voto favorevole e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PITTONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI (LNP). Signor Presidente, sarò velocissimo: la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è lo strumento internazionale per garantire la tutela dei beni culturali sommersi al di fuori della possibile zona di giurisdizione archeologica degli Stati costieri.

Lo scopo è quello di migliorare il regime del diritto internazionale del mare, con riferimento alla protezione dei beni culturali. La Convenzione vincola e obbliga le Parti a preservare il patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità e ne vieta lo sfruttamento a fini commerciali; inoltre, sono gli Stati membri ad operare la vigilanza. La Convenzione incentiva la ricerca in questo settore e soprattutto la formazione di personale con competenze specifiche e metodologie atte alla conservazione dei siti. Qualificante è poi la costituzione negli Stati di autorità nazionali competenti per la conservazione, la protezione e la valorizzazione di tale patrimonio.

Da parte del Gruppo della Lega Nord sarà quindi espresso voto favorevole, con particolare soddisfazione per l'aspetto che attiene alle sanzioni e quindi alla maggiore severità nei confronti di chi non rispetta il nostro grande patrimonio culturale subacqueo. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*.

ASCIUTTI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (*PdL*). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo PdL e, se lei me lo consente, vorrei strappare l'applauso dei colleghi chiedendole l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Come stabilito, sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 18).